# COMUNE DI TRAPPETO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

#### TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

# CAPO I NORME PRELIMINARI

#### Art. 1- Oggetto del regolamento

- 1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 e in conformità ai principi della normativa statale, i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.
- 2. Con il presente regolamento sono in particolare stabiliti: a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria; b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri; c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 500 né superiori a euro 10.000.
- Il presente regolamento disciplina, altresì, i servizi relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.
- 3. I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

# Art. 2- Competenze

- 1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, ed avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 2. Le funzioni e l'organizzazione dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale sono stabilite dalle leggi, dai Regolamenti o dal foglio di patti e condizioni in caso di concessione.
- 3. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, tramite ordinanze e direttive dirime le controversie interpretative e precisa il regolamento ove si rivelino necessarie norme esplicative dello stesso. Pertanto, in relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
- 4. L'Azienda Sanitaria Provinciale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
- 5. Agli organi sopracitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dal Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali;
- 6. Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite al Regolamento suddetto, vengono individuate nell'Ufficio Servizi Cimiteriali del Settore Affari Generali e nel Servizio di Stato Civile le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia di Trasporti Funebri, Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nonché alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione; mentre alla costruzione e ampliamento provvede l'Ufficio Tecnico Comunale.
- 7. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell' art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
- 8. La sepoltura può aver luogo quando siano decorse 24 ore dal decesso. L'Ufficiale dello Stato Civile competente, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, rilascia, secondo necessità, l'autorizzazione alla inumazione (seppellimento in nuda terra) e/o alla tumulazione (seppellimento in opere murarie), ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, tranne i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell'autorità giudiziaria, l'autorizzazione al trasporto della salma o del cadavere in cui è avvenuto il decesso: fanno

eccezione i trasporti di prodotti abortivi, di cui all' art. 7 del DPR 285/1990 e i trasporti di cadaveri, in caso di decesso sulla pubblica via o per accidenti, disposti dall'autorità giudiziaria o sanitaria. Detta autorizzazione è richiesta, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 285/1990, anche per il trasporto nell'ambito dello stesso Comune, vale a dire da casa o da altro luogo al cimitero. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

- 9. L'autorizzazione al trasporto è un adempimento di polizia mortuaria ove è avvenuto il decesso, attribuito al responsabile dello stato civile.
- 10. Spettano al Responsabile dello stato civile del settore affari generali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto Comunale e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso;
- 11. Il Responsabile dello Stato Civile provvede, altresì, agli atti contrattuali relativi alla concessione delle sepolture.
- 12. L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili conseguenti al pagamento dei diritti di seppellimento e per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto. I predetti pagamenti vengono effettuati tramite il Portale PAGOPA o mediante bonifico bancario e vengono esibiti al Responsabile dello Stato Civile all'atto del rilascio delle predette autorizzazioni.
- 13. L'Ufficio Tecnico provvede agli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa connessi alla costruzione sia dei lotti assegnati ai concessionari che quelli di proprietà comunale e l'ampliamento del cimitero;
- 14. Alla gestione del Cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi pubblici.
- 15. Sulla base del certificato di seppellimento e dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, il cadavere può essere ricevuto nel cimitero:
  - -il cadavere di persona morta nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - il cadavere di persona morta fuori del comune, ma avente in esso, in vita, la residenza;
  - il cadavere di persona non residente in vita nel comune e/o morta fuori di esso, ma avente diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
  - -il cadavere di nato morto o i prodotti abortivi;
- 16. Una volta acclarato e determinato preventivamente il posto cimiteriale in cui il cadavere debba essere deposto, a seguito di regolare rilascio degli atti contrattuali relativi da parte del Responsabile dell'Ufficio di Stato civile, si effettua il trasporto, appositamente autorizzato e si esegue la materiale sepoltura.
- 17. Nei casi in cui le pratiche relative alla dichiarazione di morte e di trasporto del cadavere siano state eseguite in tempo e non si sia contemporaneamente concluso il procedimento relativo alla concessione del loculo singolo, o individuato ed accertato il diritto di poter seppellire il defunto in un loculo posto in una Cappella gentilizia di un parente, nel frattempo il cadavere viene deposto provvisoriamente (e comunque non oltre 24 ore) nella camera mortuaria.

# Art 3 - Responsabilità

- 1. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
- 2. Il Comune cura che, all'interno del Cimitero, siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
- 3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
- 4. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal

- Consiglio Comunale. L'applicazione delle tariffe compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
- 5. Le tariffe sono definite tenendo canto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.
- 6. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio del servizio;

# Art. 4- Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

- 1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
- L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per estumulazioni, esumazioni e trasferimenti. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alia sepoltura del coniuge deceduto.

# Art. 5- Servizi gratuiti e a pagamento

- 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento.
- 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - -la visita necroscopica,
  - -l'osservazione dei cadaveri.
  - -la deposizione delle ossa nell'ossario comune,
  - -la deposizione delle ossa in ossario comune,
  - -la dispersione delle ceneri in cineraria comune.
- 3. Sono gratuiti il recupero e relativo trasporto dei cadaveri di persone morte in solitudine o in luoghi inadatti, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico aperto al pubblico, che non abbiano parenti soggetti all'obbligo di cui all'art. 433 c.c. con le modalità previste dal successivo articolo 30.
- 4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 6- Atti a disposizione del pubblico.

- Presso l'apposito Ufficio Comunale sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 78, per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio Comunale:
  - -l'orario di apertura e di chiusura del Cimitero Comunale;
  - -copia del presente regolamento;
  - -l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
  - -l'elenco delle concessioni Cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo:
  - -l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - -ogni altro alto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### CAPO II

# DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

#### Art. 7- Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata all'ufficio dello

- Stato Civile il più presto possibile e, comunque, non oltre le ventiquattro ore dal decesso.
- 2. La dichiarazione deve essere fatta dal coniuge, un parente e affine o da persona convivente col defunto o da un !oro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
- 2. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
- 3. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato.
- 4. I decessi avvenuti in ospedali, cliniche, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo e nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitaria o dal delegato della rispettiva amministrazione.

#### Art. 8- Denuncia della causa di morte

- 1. Il medico curante deve dare al più presto e non oltre le ventiquattro ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda per i Servizi Sanitari.
- 2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistico; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
- 3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
- 4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati farmaci radioattivi o sia portatore di radioattività, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D. Lgs n. 230/95, nel qual caso il competente servizio della A.S.P. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione del cadavere.

#### Art. 9 - Accertamenti necroscopici

- Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi maggiori o minori termini di cui al successivo articolo.
- 2. Essa ha per oggetto la constatazione dell'effettività della morte ai fini del seppellimento, nonché, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanita ed all'igiene pubblica.
- 3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
- Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria.
- 5. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in Istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
- 6. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, sentito il competente servizio della A.S.P. può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

#### Art. 10- Referto all'Autorità Giudiziaria

- Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi delle disposizioni penali.
- 2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
- 3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne da immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella

di Pubblica Sicurezza

#### Art. 11- Rinvenimento di parti di cadavere resti mortali o ossa umane

- Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali che a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Provinciale.
- 2. Inoltre l'Azienda Sanitaria deve provvedere, per l'esame di quanto rinvenuto, da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

# CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

#### Art. 12 -Termini di osservazione

- 1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
- 2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o iniziata putrefazione ed, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della A.S.P.
- 3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.
- 4. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

#### Art. 13 - Modalità di osservazione

- Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto se in locali di osservazione di cui al successivo articolo 14.
- 2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della A.S.P. prescrive le speciali misure cautelative.

#### Art. 14- Depositi di Osservazione ed Obitori

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nell'ambito del Cimitero.
- 2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto dei cadaveri di cui all'articolo 4, comma 3 o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 3. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenuti in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 4. Il mantenimento in osservazione dei cadaveri di persone cui sono stati somministrati farmaci radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.P., in relazione agli elementi risultanti dal certificate di morte.
- 5. Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
  - a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone

decedute senza assistenza medica;

- b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
- 6. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee. Può essere consentito l'accesso ai familiari, previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale dei Servizi Cimiteriali o della Autorità Giudiziaria, se la salma è sottoposta ad indagine giudiziaria.

#### Art. 15- Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

- Salvo il nulla osta di cui all' articolo 9, la chiusura del feretro deve essere preceduta dall'autorizzazione del medico necroscopo accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.
- Il seppellimento del cadavere deve essere preceduto dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
- 3. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
- 4. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta fra 20 e 28 settimane ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 285/l990, che non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'Azienda per i Servizi Sanitari con le modalità indicate dal successivo articolo 33.
- 5. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

# Art. 16- Riscontro diagnostico

- 1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.
- 2. I risultati devono, essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della A.S.P. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
- Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
- 4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto ed effettuato.

#### Art. 17-Rilascio cadaveri a scopo di studio.

- 1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.
- 2. Sia il rilascio che gli studi, sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per i cadaveri deve essere trascorso il periodo di osservazione, e deve essere sempre assicurata loro una targhetta con le relative generalità.
- A sua volta il Direttore delle sale anatomiche universitarie deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato al trasporto al Cimitero.
- Il competente servizio A.S.P. può autorizzare la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero, agli istituti universitari con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R.
- In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

#### Art. 18- Prelievi per trapianti terapeutici

 Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla Legge 13 1uglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 19- Autopsie e trattamenti conservativi

- 1. Per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'Autorità Sanitaria relativi a cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie, potrà essere utilizzata la sala di autopsia istituita presso il Cimitero.
- 2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.
- 3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale.
- 4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
- 5. Il medico curante ed il necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
- 6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 7. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 è seguito dal personale identificato dall'articolo 48 dello stesso D.P.R.

# CAPO IV

# Art. 20- Deposizione del cadavere nel feretro.

- 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
- 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
- 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della A.S.P. detta le necessità le disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 21- Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta da personale tecnico incaricato, o da impresa funebre in possesso delle prescritte autorizzazioni.

#### Art. 22 - Caratteristiche dei feretri

- 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
  - a. per inumazione, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed in particolare: non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa;

- b. per tumulazione, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed in particolare, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una metallica e l'altra di legno dello spessore non inferiore a em. 2,00, ne superiore a cm. 3,00. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,66 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo.
- c. per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, le casse devono avere i requisiti della precedente lettera b):
- 2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Su indicazione della competente A.S.P., nei casi di esumazione straordinaria e in tutti gli interventi eli estumulazione, potrà rendersi necessaria la sostituzione del feretro o il suo rivestimento.
- 3. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, in rapporto al tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnato da apposita certificazione di idoneità rilasciata dalla A.S.P. competente per il Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 4. L'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno nella inumazione deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.
- 5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impressa a fuoco, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

# Art. 23- Piastrina di riconoscimento

- 1. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della morte e gli eventuali altri dati certi.

### Art. 24- Fornitura di feretri gratuiti.

- 1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose (ISEE inferiore a €. 1.000) o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o non ve ne siano.
- 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile Area Affari Generali, previo parere del Coordinatore dei Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- 3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di cadaveri di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile, o eventuali eredi.

#### TITOLO II- TRASPORTI FUNEBRI CAPO IV

#### Art. 25- Servizio di trasporti funebri.

1. Il servizio ha per oggetto il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale, mediante

l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla sala di autopsia o in altro luogo ove eventualmente l'Autorità Giudiziaria dispone, alla chiesa per le funzioni religiose, all'abitazione o presso una sala per il commiato gestita da soggetto pubblico o privato esercente l'attività funebre.

- 2. Il servizio di trasporti funebri all'interno del territorio Comunale è eseguito dal Comune o da ditte private autorizzate.
- 3. In attuazione dell'art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nel territorio comunale e consentito l'esercizio del trasporto funebre a qualsiasi impresa che, in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento, ne faccia richiesta all'Amministrazione Comunale e ne ottenga formale autorizzazione.
- 4. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
- 5. Per l'esercizio del trasporto nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni emesse dai competenti organi comunali e alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
- I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alia corresponsione di un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DPR 285/90.
- 7. Chiunque effettui il trasporto di salme è da considerarsi incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
- 8. Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere dotato di apposita livrea.

#### Art. 26- Determinazione delle tariffe di trasporto funebre e diritti fissi.

- 1. I trasporti funebri che si svolgono internamente nel territorio Comunale sono soggetti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.
- 2. Ciascuna ditta che intenda esercitare il trasporto nell'ambito cittadino, non può applicare tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune ed è tenuta a dare trasparenza e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
- 3. I trasporti funebri nell'ambito del territorio Comunale, da o verso altri Comuni o Estero, da chiunque eseguiti, sono soggetti alla corresponsione a favore del Comune di un diritto fisso, stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, destinato alla copertura dei costi dei servizi istituzionali collegati ai trasporti.
- 4. La tariffa dei trasporti è intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'amministrazione Comunale, dovrà essere applicata in modo trasparente ed essere adeguatamente documentata.
- 5. Sono esenti dal pagamento del diritto fisso:
  - a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;
  - i trasporti di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo privato, richiesti dalla Autorità Giudiziaria, dal luogo di rimozione al Cimitero Comunale, o altro locale adibito a deposito di osservazione.

#### Art. 27- Modalità di trasporto e percorso.

- 1. Il trasporto funebre, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessaria ad officiare il rito religioso o civile; il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
- 2. I cortei funebri sono regolamentati da apposite Ordinanze Sindacali;
- 3. Il competente servizio della A.S.P. vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, ne

- riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
- 4. Al fine di non arrecare disagio alla circolazione dei veicoli in città, è consentito il corteo a piedi solamente dal luogo del prelievo della salma alla chiesa parrocchiale o alla casa del commiato, per le relative esequie, da dove il corteo proseguirà, non più a piedi, per il cimitero comunale, tranne diverse disposizioni emanate dal Sindaco in casi eccezionali.
- 5. Il trasporto termina al cimitero comunale con la posa del feretro in camera mortuaria o davanti il luogo di sepoltura.

#### Art. 28- Vigilanza e coordinamento

1. Il Comune esercita, tramite i propri Uffici, funzione di vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantirne la regolarità e l'ordinato accesso al Cimitero.

# Art. 29- Orario dei trasporti e fissazione dei funerali

- 1. Il trasporto di cadaveri all'interno del Comune e autorizzato dal Responsabile dello stato civile, a seguito di domanda degli interessati.
- 2. La domanda deve essere corredata dal nulla osta al trasporto rilasciato dall'A.S.P. da cui risulti che sono state rispettate le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche e integrazioni in particolare l'art. 74 per le salme destinate all'inumazione e l'art. 77 per le salme destinate alla tumulazione.
- 3. Gli orari per i trasporti funebri sono stabiliti in linea generale con disposizione del Responsabile dello stato civile. Con lo stesso provvedimento saranno fissate di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, del giorno e dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con le esigenze del servizio.
- 4. I carri per trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

#### Art. 30- Norme generali per i trasporti

- 1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
- 2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, al cadavere è da praticare il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stato imbalsamato.
- 3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessaria, dagli altri in relazione alla destinazione.
- 4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
- 5. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria interessato.
- 6. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione del Sindaco di cui all'articolo 34 del D.P.R. 285/1990, deve restare in consegna al vettore.

#### Art. 31- Riti funebri confessionali

 I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti indicati all'articolo 8 della Costituzione si conformeranno alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento. Il feretro può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### Art. 32 - Trasferimento di cadaveri senza funerale

- Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e all'obitorio per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

#### Art. 33 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1. Nel caso di morte per malattia infettive-diffusive e per i cadaveri che risultano portatori di radioattività il competente servizio A.S.P. prescrive le norme relative al trasporto e i necessari trattamenti perle disinfezioni e la lora destinazione.
- 2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze salvo che l'Autorità sanitaria le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

#### Art. 34- Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

- 1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al Cimitero.
- 2. In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui al presente regolamento.

#### Art. 35- Trasporto di casse e cofani vuoti.

1. Il recapito di casse o cofani vuoti e arredi funebri al domicilio della persona defunta, da chiunque eseguiti e forniti, deve essere eseguito con veicolo chiuso.

#### Art. 36 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

- 1. Il trasporto di cadaveri in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal responsabile dello stato civile, a seguito di domanda degli interessati.
- 2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e del nulla osta al trasporto rilasciato dall'A.S.P. da cui risulti che sono state rispettate le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche e integrazioni, per i morti di malattie infettive-diffusive devono risultare osservate le norme di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del citato D.P.R...
- 3. Dell'autorizzazione al trasporto e dato avviso al responsabile dello stato civile del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
- 4. Qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune i cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
- 5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal responsabile dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
- 6. Per il trasporto la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, dalle caratteristiche prescritte all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.
- 7. Nel caso in cui il feretro è destinato ad altro Comune, distante oltre cento km., non è necessaria la cerchiatura se alla cassa metallica è stata applicata una valvola o altro

- dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas di cui al 3° comma dell'art. 77 dello stesso D.P.R. 285/90.
- 8. Il trasporto di salme da avviare all'inumazione in altro Comune, la cui distanza è inferiore ai 100 km., può essere effettuato con la sola cassa di legno.
- 9. E' obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del cognome e nome, la data di nascita e di morte del defunto.
- 10. Il trasporto di salme, per i quali l'Autorità Giudiziaria ne ha disposto la rimozione, può avvenire anche a mezzo di contenitori rigidi di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; in alterativa possono essere utilizzati contenitori flessibili monouso biodegradabili.

#### Art. 37 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero.

Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dagli articoli 101 e seguenti- Capo XXI, del D.P.R. n. 285/1990.

#### Art. 38. Trasporti all'estero o dall'estero.

- 1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
- 2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal responsabile dello stato civile a seguito domanda degli interessati con allegati i documenti prescritti dall'art. 5 del D.I.G. n. 84 del 21.06.04.
- 3. Le salme provenienti da altri Comuni o Stati, salvo diversa autorizzazione, devono essere depositate direttamente al cimitero.

#### Art. 39- Trasporto di ceneri e resti.

- 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato, dal responsabile dallo stato civile su domanda degli interessati.
- 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile dello stato civile si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
- 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
- 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco o di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 52.

#### TITOLO III - CIMITERI CAPO I - CIMITERI

#### Art. 40 - Disposizioni generali - Vigilanza

- L'organizzazione ed il controllo dell'ordine e della vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco che le esercita nelle forme di legge. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101 e seguenti- Capo XXI, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disposti con decreto del Sindaco.
- 2. Il Comune provvede alla manutenzione del Cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:
  - -pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura; -falciatura dell'erba nei campi e viali;
  - -esecuzione o demolizione del paramento frontale sotto-lastra di loculi e ossari comunali;

- -demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie; scavo e reinterro delle fosse.
- 3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto a Cimitero o alle ditte incaricate dal Comune.
- 4. Competono altresì al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni amministrative di registrazione delle operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. 285/1990 e dal regolamento.
- 5. Il competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti per migliorare servizio.
- 6. Con delibera della G.M. può procedersi all'affidamento in concessione di gestione del cimitero a seguito di avviso pubblico secondo il vigente dei contratti pubblici.

# Art. 41 - Reparti del Cimitero

- 1. Il Cimitero è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 45:
  - -campi ad inumazione comune,
  - -campi ad inumazione per sepolture private,
  - -aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia,
  - -aree destinate alla costruzione di cappelle,
  - -reparti destinati a loculi
  - -ossario/cinerario comune
  - -camera mortuaria/deposito di osservazione
  - -servizi igienici per il personale
  - -servizi igienici per il pubblico

#### Art. 42- Reparti Speciali.

- All'interno del Cimitero è possibile prevedere, compatibilmente con la disponibilità di suolo, nuovi reparti speciali individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinarsi a! seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverse da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione dell'uso dell'area secondo tariffa sono a totale carico delle comunità o delle persone richiedenti.
- 3. Con provvedimento motivate della Giunta Comunale possono essere istituiti reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

#### Art. 43 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

- 1. Nel Cimitero, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
  - -le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza da almeno un anno;
  - -le salme provenienti da case di riposo site in altri Comuni o dai luoghi di residenza di genitori o figli, quando la residenza sia stata spostata solo per motivi di salute o assistenza; -le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, o aventi diritto al seppellimento indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
  - -le salme destinate alla tumulazione in loculi comunali già occupati da salme di consanguinei i cui resti ossei dovranno preventivamente essere raccolti in apposita cassetta metallica, sempre che sia concluso i1processo di mineralizzazione sui resti mortali:
  - -i resti o le ceneri destinati alla tumulazione in loculi comunali occupati da salme di familiari; -le salme delle persone il cui coniuge si trova già seppellito nel cimitero di Trappeto al fine di consentire, dopo il decesso, il ricongiungimento di entrambi i coniugi e, per quanto

possibile, in loculi limitrofi o, comunque, prossimi;

- -i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al precedente art. 14;
- -i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 2. Nelle parti dedicate a particolari culti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione può provvedere il coniuge o l'erede più prossimo.

#### Art. 44- Ricevimento del feretro presso il Cimitero- Camera Mortuaria

- 1. L'Ufficio di Stato civile trasmette tempestivamente al Cimitero il prospetto dei funerali e dei ricevimenti di feretri previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e il luogo in cui la salma deve essere sepolta.
- 2. Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificando che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dai documenti prescritti dalla Legge e dal presente regolamento. Prende nota sull'apposito registro della data e dell' ora di arrivo e di tutti gli altri adempimenti ed operazioni.
- 3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede a! deposito presso la camera mortuaria del Cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
- 4. Nella camera mortuaria del Cimitero possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

#### Art. 45 - Illuminazione votiva

- 1. Il servizio di illuminazione votiva consiste nella fornitura di energia elettrica, lampade votive e materiale elettrico necessario per gli allacciamenti nelle sepolture a tumulazione e, ove previsto, in quelle a inumazione. La realizzazione degli impianti deve avvenire preferibilmente con materiali idonei al risparmio energetico, compreso l'utilizzo di lampade a led con pannelli fotovoltaici che, inserite all'interno del corpo illuminante, non prevedano collegamenti con cavi di alimentazione elettrica per questioni di decoro e sicurezza.
- 2. La gestione delle lampade votive e occasionali, ovvero dell'intero impianto elettrico del Cimitero, è gestita dal settore affari generali e da personale dell'UTC del Comune relativamente alla manutenzione, allacci e distacchi, che può concedere, attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata.
- 3. E' consentito altresì, per le sole cappelle gentilizie, per i monumenti e per eventuali blocchi di colombari dati in concessione (in quest'ultimo caso previo assenso del Comune), l'installazione di pannelli fotovoltaici da posizionare nelle coperture, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.
- **4.** Per le aree non ancora energizzate è consentito l'utilizzo di dispositivi temporanei di illuminazione (ricaricabile o fotovoltaico).

# CAPOII DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

#### Art. 46 - Disposizioni Generali

- Le caratteristiche del suolo per i campi, l'ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le relative misure, devono essere conformi a quanta dispone il D.P.R. n. 285/1990.
- Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:

   vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia pasta solamente terra;
  - -vengano evitate dispersioni di ossa;
  - -venga formato il tumulo di terra a displuvio.
- 3. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cementa armata, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990.

- 4. Le sepolture di norma previste sono le seguenti:
  - -per inumazione, quando il feretro contenente il cadavere viene collocate entro terra;
  - -per tumulazione, quando il feretro contenente il cadavere o i resti mortali viene collocato in opere murarie realizzate fuori o entro terra.

# Art. 47 Piano Regolatore Cimiteriale

- 1. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo P.R.G. che prevede l'ampliamento dell'attuale Cimitero, la Giunta Comunale è tenuta a predisporre un Piano Regolatore Cimiteriale redatto dall'UTC, che recepisce le necessità del servizio stimato per almeno vent'anni.
- 2. Il piano sarà sottoposto al parere del competente servizio A.S.P.
- 3. Nella elaborazione del Piano il responsabile dello stato civile, deve comunicare all'UTC: -dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; -della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni:
  - -della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - -delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - -dei fabbisogni futuri, di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e al potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - -delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- 4. La delimitazione dei reparti a cura dell'UTC deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 5. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e di cappelle.
- 6. Il Piano Cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti: Superficie dell'area da realizzare: cm. 350x300; Distanza dai viali: non superiore a cm. 70 su ogni lato; Altezza fuori terra: cm. 465.
- 7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- 8. Possono essere previste aree speciali in conformità all'art. 5 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4.

# CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### Art. 48 - Inumazione

- Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture private: sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogniqualvolta non venga richiesta una sepoltura privata o qualora la famiglia si trovi in condizioni disagiate; sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree date in concessione.
- 2. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata o qualora la famiglia si trovi in condizioni disagiate.
- 3. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di calpestio, avente lunghezza pari a m. 2,20, larghezza pari a m. 0,80 e distanti una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
- 4. Le fosse per i cadaveri di bambini di età sotto i 10 anni debbono essere scavate a due metri di profondità dal piano di calpestio, avente 1 unghezza media pari a m. 1,50, larghezza pari a m. 0,50 e distanti l'una dall' altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

- 5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed avere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 6. I familiari delle salme inumate hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dello stato civile, piccoli monumenti conformi alle disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
- 7. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e contraddistinta normalmente da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, e parenti, di apporre una foto del defunto, o sul cippo o su materiale lapideo di modeste dimensioni, da poggiare e non da murare, nel rispetto dell'art.70. E' vietata la realizzazione e la collocazione di ogni altro elemento.
- 8. In carenza di fosse di inumazione e nelle more della loro realizzazione, è consentita l'inumazione solo delle salme dei defunti appartenenti a famiglie che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Responsabile dell'Area Affari Generali, previo parere del Servizio Sociale, il cui ISEE risulta inferiore a €. 1.000.

#### Art. 49 - Tumulazione

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di cadaveri in feretro o di resti mortali e ceneri in cassette o urne cinerarie, da collocare in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree cimiteriali.
- 2. Le sepolture a sistema di tumulazione, di proprietà del Comune, e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
- 3. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione, sia costruita dal Comune, che dai concessionari di aree, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: mt. 2,25x0,70x0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del DPR 285/90.
- 4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed al punto 13 della Circolare Ministero della Sanità n°24/93.
- 5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in unico tumulo, sia o meno presente un feretro, così come stabilito dalla Circolare del 24 giugno 1993, n. 24 al punto 13.

#### Art. 50- Tumulazione Provvisoria

- 1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo non utilizzato, o in sepolcro privato, previa autorizzazione del concessionario o degli eredi, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario vigente al momento dell'utilizzo.
- 2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che hanno ottenuto la concessione di suolo cimiteriale allo scopo di costruirvi una sepoltura, fino alla sua agibilità;
  - b)per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture esistenti;
  - c)per i cadaveri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 51. comma2:
  - d)per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.
- 3. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti il cui originale deve essere conservato presso l'Ufficio concessioni cimiteriali.
- 4. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).
- 5. Nel caso di cui al precedente comma 2- lett. a) e b) i lavori devono essere completati nel termine perentorio non superiore a 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
- 6. Nel caso di cui al precedente comma 2 lett. d) la richiesta di tumulazione definitiva deve

essere presentata entro mesi sei dalla disponibilità di nuovi loculi.

- 7. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 4 e 5 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al completamento dei lavori, si provvede, previa diffida con termine non superiore ad altri 15 giorni dalla data della notificazione della stessa, a inumare il cadavere in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
- 8. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.
- 9. Sulla lapide del loculo o sepolcro concesso provvisoriamente in uso, è consentito apporre soltanto epigrafi e fotografie provvisorie.
- 10. Il canone di utilizzo è calcolato in annualità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione.
- 11. Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.
- 12. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per la inumazione della salma in campo comune. Detta salma, una a volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei relativi diritti.

# CAPO IV CREMAZIONE

# Art. 51 - Servizio pubblico di cremazione

- La cremazione è servizio pubblico essenziale rientrante nelle competenze Comunali a norma dell'articolo 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- 2. Si applicano le disposizioni della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 come modificata dalla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4.
- 3. Si da atto che il Comune di Trappeto non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino.

### Art. 52 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- L'autorizzazione di cui all'articolo 79, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricati, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti: a. estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
  - b. dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare il cadavere; in mancanza del coniuge,
  - c. la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di pili parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere in forma scritta e la sottoscrizione autenticata, in alternativa all'autenticazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;
  - d. dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere, la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni. La dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
  - e. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario del competente servizio della A.S.S., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
  - f. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
  - g. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi

esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiari, nelle forme previste dalla precedente lettera b. e c., di voler far cremare il cadavere.

# Art. 53 -Termini per la cremazione

- 1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11, trascorsi i quali dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile.
- 2. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il cadavere dovrà essere inumato d'ufficio nei loculi provvisori e successivamente estumulato al momento della cremazione, osservando le relative cautele.

#### Art. 54- Urne cinerarie

- I resti del processo di cremazione devono essere raccolti in urna cineraria di materiale refrattario.
- 2. Ciascuna urna cineraria debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
- All'esterno deve recare l'indicazione del nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte.
- 4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cineraria comune.
- 5. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
- 6. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri.
- 7. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà archiviata presso il Comune. Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il comune di Trappeto, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.
- 8. L'affidatario:
  - -ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
  - -è tenuto a comunicare al comune, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione:
  - -è tenuto a comunicare, con preavviso di 20 giorni, al Comune, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune. In caso di nuova residenza, l' affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.
  - -Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.
- 9. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà affidata ad altri o conferita per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell' affidatario oppure nel cinerario comune a titolo gratuito.
- 10. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna e collocata nel Cimitero in apposita nicchia cineraria, o affidata, o disperse secondo le indicazioni dell' art. 52 ter, salvo si disponga per la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
- 11. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune che provvede a darne notizia a! comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito.
- 12. La dispersione delle ceneri e consentita nei seguenti luoghi:
  - -in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari senza fini di lucro;
  - -in natura: in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua e consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti:

- -all'interno del cimitero comunale, nel cinerario comune.
- 13. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1°, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
- 14. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario. I soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a comunicare al Comune, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

# CAPOV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 55 - Esumazioni ordinarie

- 1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è stabilito in 10 anni, ai sensi dell'art.82 del D.P.R.285/90.
- 2. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per i cadaveri che, per qualunque ragione, vengano estumulati prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione.
- 3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
- 4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal responsabile dello stato civile e si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.S. o da un suo delegato, che ne constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 5. Annualmente l'ufficio di stato civile curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della esumazione ordinaria, provvedendo alla pubblicazione degli stessi elenchi all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30.
- 6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale, con congruo anticipo.
- 7. Al momento della esumazione è compito del servizio dell'A.S.S., stabilire se un cadavere è completamente mineralizzato.
- 8. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

#### Art. 56- Esumazioni straordinarie

- 1. Le esumazioni straordinarie dei cadaveri inumati possono essere eseguite, prima del termine ordinario di scadenza, solo per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del responsabile dello stato civile, per trasferimento ad altra sepoltura, in altro Cimitero o per la cremazione.
- 2. Le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.
- 3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione di seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4. Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta per malattia infettivadiffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del medico incaricato del competente servizio dell'A.S.S. che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitaria.

#### Art. 57- Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo il cadavere sia rimasto effettivamente tumulato.

- 2. Dopo l'entrata in vigore del DPR 15 luglio 2003 n. 254 si cominciano a considerare ordinarie le estumulazioni dopo 20 anni;
- 3. Annualmente l'ufficio dello stato civile curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme perle quali è stata attivata la procedura della estumulazione ordinaria.
- 4. Tali elenchi dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30 ed esposti all'Albo Cimiteriale.
- 5. Le operazioni di estumulazione ordinaria vengono eseguite in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione stabilita dall'ufficio di stato civile.
- 6. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune oppure, previa richiesta da parte dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta ossaria e tumulati in cellette ossarie o in altri loculi occupati da salme di congiunti.
- 7. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che non è stata richiesta altra destinazione da parte dei familiari, esso è avviato per l'inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il relativo periodo di inumazione è fissato nel minimo di 5 anni.
- 8. In alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
- 9. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da ditte affidatarie del servizio, secondo una precisa programmazione.
- 10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile dello stato civile e si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.S. o da un suo delegato.
- 11. L'art. 88 del DPR 285/90 si configura quale norma a presidio degli interessi della collettività attraverso la mediazione del Sindaco il quale "può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, I 'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica ", limitatamente agli stessi motivi addotti dalla disposizione normativa, ovvero circostanze igienico- sanitarie afferenti al feretro.

#### Art. 58- Estumulazioni straordinarie

- 1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si precede:
  - a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo, dietro Autorizzazione del Sindaco, per la traslazione del feretro in altra tomba di famiglia o cappella o per il suo trasporto in altro Cimitero o per cremazione;
  - b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura privata o il suo trasporto in altro Cimitero.
- 2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione di cadaveri in altra sepoltura possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata su istanza degli interessati.
- 3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno, in caso di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, i1 Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 4. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del responsabile del servizio di Igiene pubblica Ambientale della A.S.P. o di un suo delegato.
- 5. Il Sindaco può autorizzare l'estumulazione di più salme, appartenute alla stessa famiglia, da loculi comunali per effettuare la traslazione in altri loculi adiacenti, previo pagamento dei relativi oneri:
- 6. Tali autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente per salme di defunti aventi rapporti di parentela fino al II grado fra gli stessi o aventi rapporti di parentela fino al 1° grado con il richiedente.

# Art. 59- Avvisi di scadenza per esumazioni-estumulazioni ordinarie.

- 1. Entro il mese di settembre di ogni anno l'ufficio stato civile cura la stesura della scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.
- Tale elenco sarà apposto all'Albo Cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo, sarà inoltre disponibile presso l'Ufficio competente.
   Sulle sepolture in scadenza saranno esposti cartelli di avviso, per lo stesso periodo di esposizione dell'elenco all'Albo Cimiteriale.
- 3. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

#### Art. 60- Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni.

- 1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa vigente al momento della prestazione.
- 2. Le spese per l'assistenza sanitaria alle operazioni di esumazione e di estumulazione sono disciplinate dalla A.S.P. competente per territorio.
- 3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette a tariffa cimiteriale.

### Art. 61 - Oggetti da recuperare

- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio stato civile.
- 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dello stato civile che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

# Art. 62- Disponibilità dei materiali

- Si consente l'estumulazione nei sepolcreti a cripta con autorizzazione all'estumulazione temporanea di salme, con espresso parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.
- 2. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dal concessionario o dai suoi aventi causa entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o smaltirli.
- 3. Il ricavato delle eventuali alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento o gestione degli impianti Cimiteriali.
- 4. Le opere aventi valore artistico o storico, reclamate nei termini previsti dal comma I del presente articolo, debbono essere ritirate dagli interessati contemporaneamente all'estumulazione o conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno o in altro luogo idoneo.
- 5. Le tombe sono in ogni caso nuovamente concesse.

# CAPO VI SEPOLTURE IN CONCESSIONE

# Art. 63- Sepolture private

- 1. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le inumazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
- 2. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- 4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- loculi individuali per salma;
- cellette ossario individuali per la raccolta dei resti mortali;
- nicchie per urne cinerarie;
- tombe di famiglia e collettività.
- 5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione della Giunta Municipale.
- 6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 49, D.lgs. 18/08/2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 7. Le tombe private, dipendendo da una concessione d'uso su beni demaniali incommerciabili ed imprescrittibili, sono quindi incapaci di rapporti giuridici privati sia tra vivi sia mortis causa.
- 8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile ne trasferibile o comunque cedibile in alcun modo. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta automaticamente la decadenza della concessione anche senza l'emanazione di uno specifico provvedimento scritto, oltre alla irrogazione di ulteriori eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.
- 10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito alto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - -la natura della concessione e la sua identificazione.
  - -il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - -la durata e la data di decorrenza che non potrà essere superiore ad anni 99;
  - -il nome del concessionario o del rappresentate legale pro tempore, nel caso di enti o collettività:
  - -le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - -gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- 11. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

#### Art. 64- Sepolture a inumazione

- 1. Le sepolture ad inumazione possono accogliere solo un cadavere.
- 2. Se le sepolture avvengono in campo comune, possono essere istallati solo cippi o croci di tipo unificato da parte del Comune come per i portafiori e portaritratti.
- 3. Sulle sepolture private a inumazione può essere autorizzata dal Comune, in luogo del cippo, l'istallazione di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi dell'area di inumazione cordonata in pietra naturale, della misura massima di m. 1,00 x 2,00 con posa a secco; la suddetta misura massima si applica anche alle sepolture a carattere

comune.

- 4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario, stesa su apposito modulo fornito dagli Uffici Comunali, firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del copri tomba.
- 5. La domanda dovrà essere corredata dagli elaborati grafici in duplice copia in scala 1/50 con i particolari delle decorazioni, degli accessori e l'indicazione dei materiali impiegati, nonché dell'epigrafe.
- 6. Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole dovranno occupare soltanto la superficie della fossa.
- 7. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,70. le piante ed arbusti di altezza maggiore sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento a spese del concessionario.
- 8. E' assolutamente vietata qualsiasi altra opera muraria diversa da quanto sopra prescritto.
- 9. Le fosse per le sepolture ad inumazione devono possedere le seguenti dimensioni minime: -per adulti lunghezza m. 2,20, larghezza m. 0,80, profondità m. 2,00; per bambini fino a 10 anni lunghezza m. 1,50, larghezza m. 0,50, profondità m. 2,00; ogni fossa deve distare almeno m. 0,50 da altre sepolture.
- 10. I cippi e i copritomba devono essere in ogni caso estesi non oltre le misure consentite; a tale riguardo l'Amministrazione Comunale si riserva di adottare provvedimenti di rimozione nei casi di violazione delle disposizioni vigenti.

### Art. 65- Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

- 1. Le sepolture private a tumulazione individuale sono costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
- 2. Alla scadenza della convenzione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richiedano il rinnovo della concessione.
- 3. Nei loculi può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario ed urne cinerarie.

#### Art. 66- Ornamentazioni di loculi

- 1. Le lapidi di chiusura esterna di loculi sono di marmo bianco.
- 2. Esse sono collocate esclusivamente dal Comune.
- 3. La tariffa per la tumulazione in loculo è comprensiva della collocazione della lapide e delle prestazioni per la chiusura della sepoltura con muratura.
- 4. In caso di costruzione di nuovi loculi o ristrutturazione di quelli esistenti le lapidi saranno fornite esclusivamente dal Comune ed il relativo costo sarà compreso nel canone di concessione del loculo.
- 5. I concessionari provvederanno a loro spese all'iscrizione epigrafiche secondo le norme di cui al successivo articolo 68.
- 6. Per i loculi esistenti, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione del cadavere, a pena di decadenza della concessione, deve essere fornita la lapide con incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui al successivo articolo 68.
- 7. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 2 dal rivestimento esterno, ne essere infissi sulle fascette di rivestimento, ne oltrepassare i limiti della lapide. Le fascette di rivestimento non devono sporgere più di cm. 2 dal rivestimento esterno.
- 8. Sulle lapidi è altresì consentita l'esclusiva apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonchè l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni purché in marmo, in bronzo o in rame.

#### Art. 67- Sepolture interrate

- 1. La costruzione delle sepolture e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico previo parere, del competente servizio A.S.P.
- 2. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 3. Il provvedimento abilitativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
- 4. La domanda deve essere redatta su apposito modulo fornito dagli uffici comunali e firmato, oltre che da un tecnico abilitato regolarmente iscritto ai rispettivo Albo Professionale, anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonchè dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.
- 5. La domanda deve essere corredata dal progetto della sepoltura e del monumento in tre copie (pianta, prospetto e sezione) in scala 1/50, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonchè dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali per la costruzione.
- 6. I lavori dovranno essere iniziati entro 1 anno e completati entro 3 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione
- 7. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
- 8. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o basso rilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
- La costruzione delle opere, che non dovranno superare l'altezza di m. 1,50 da terra, deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
- 10. Non è consentita alcuna recinzione dell' area concessa.

### Art. 68- Cappelle private

- La costruzione di cappelle private deve essere preventivamente autorizzata, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo parere del competente servizio della A.S.P.
- 2. Il provvedimento abilitativo può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.
- 3. Il provvedimento abilitativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
- 4. La domanda deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio competente, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
- 5. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti firmati da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo Professionale, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare sia per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, che .al loro spessore, ed ai collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1/50. I disegni dovranno essere inoltre corredati dello schema di allontanamento delle acque meteoriche e loro recapito finale.
- Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate e degli altari.
- 7. Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura, di mosaico o di altre opere di rilevante importanza decorativa.
- 8. L'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1° è obbligatorio anche per le varianti in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione delle cappelle.
- 9. La costruzione delle opere, che non dovranno superare l'altezza complessiva di m.3, deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di

pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

#### Art. 69- Caratteristiche e dimensione delle sepolture.

- 1. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75.
- 2. I loculi a più piani sovrapposti e interrati, devono avere uno spazio esterno libero (vestibolo) per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini. La larghezza del vestibolo dovrà comunque consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto. Le camere devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per cento.
- 3. E' consentita la realizzazione di un ulteriore piano interrato di altezza minima m. 0,40 da utilizzare per ossari.

#### Art. 70- Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

1. Per le lapidi e i monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre tenere, calcaree, nonchè l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

# Art. 71 - Obbligo di manutenzione

- 1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in buono stato di manutenzione.
- 2. La manutenzione delle sepolture private (di qualunque tipo di sepoltura) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 3. La richiesta di interventi di manutenzione è inviata ai concessionari, qualora conosciuti, o, in caso contrario, pubblicata all'albo comunale ed all'albo del cimitero per un periodo di 60 giorni.
- 4. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture.
- Qualora venga accertato che ad una sepoltura devono essere eseguiti lavori di manutenzione, il concessionario viene diffidato, ad eseguire entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
- 6. Qualora i concessionari non provvedano all'esecuzione delle opere o restauri necessari alla sepoltura entro 120 giorni dalla comunicazione scritta, in caso di concessionari conosciuti, o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale in caso di concessionari sconosciuti, oppure per 3 anni non provvedano al pagamento del canone previsto per sepolture private del Comune, l'Amministrazione Comunale provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione senza alcuna indennità per i concessionari inadempienti, con il gratuito ritorno in disponibilità della sepoltura all'Amministrazione Comunale che potrà riassegnarla a pagamento ad altri soggetti con il sistema dell'asta al migliore offerente.
- 7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del servizio Cimiteriale su domanda dell'interessato.
- 8. Per le varianti in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione delle tombe deve essere ottenuto specifico e formale provvedimento abilitativo all'esecuzione dei lavori.

#### Art. 72- Sepolture private- Costruzione dell' opera- Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere

- relative entro 24 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza.
- 2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell' area stessa.
- 3. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

# Art. 73 - Epigrafi

- Ogni sepoltura deve essere contraddistinta da epigrafe riportante almeno i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto), scritta secondo i dati risultanti dall'atto di morte.
- 2. Le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio, come eventuali citazioni di testi sacri.
- 3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
- 4. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle generali disposizioni concernenti l'autorizzazione a compiere lavori in ambito cimiteriale.

#### Art. 74- Piante ornamentali e addobbi floreali

- 1. Nelle tombe è consentita la messa a dimora di piante ornamentali nel rispetto dei limiti dell' area in concessione.
- 2. Il Concessionario o suoi delegati, devono avere cura delle piante poste a dimora, rispettando i diritti delle sepolture vicine ed evitando di danneggiare i monumenti circostanti.
- 3. Il Responsabile del servizio Cimiteriale ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
- 4. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentano aspetto indecoroso.

# Art. 75- Ornamentazioni delle sepolture in campo comune

- 1. Nel campo comune ad inumazione è mantenuta l'uniformità estetica delle sepolture.
- 2. Le sepolture in campo comune sono contrassegnate da cippo uniforme fornito e posto in opera dal Comune.
- 3. Non sono ammessi lavori che comportano movimenti di terra e piantumazione a delimitazione della fossa. E tuttavia concessa la posa di vasi a cura dei privati.

# CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

#### Art. 76 - Orario

- 1. Il Cimitero è aperto a[ pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- Al segnale di chiusura del Cimitero, data mediante il suono della campana o da altro segnale acustico cinque minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno e nessuno può più entrare, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria.
- 3. I visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
- 4. La visita del Cimitero fuori orario non è ammessa.
- 5. Il Responsabile del Servizio può rilasciare permessi di entrata fuori orario per comprovati motivi.

#### Art. 77- Disciplina dell'ingresso

- 1. Nel Cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
- 2. E' vietato l'ingresso:

- alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua o di vendita;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3. Per motivi di invalidità, anche temporanea attestata dal competente Servizio A.S.P. e comportante difficoltà di deambulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.
- 4. I mezzi di servizio occorrenti per trasporto all'interno del Cimitero dei materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali a passo d'uomo avendo cura di non cagionare danni a cose o persone, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri.

#### Art. 78 - Divieti speciali

- 1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - -tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - -entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati:
  - -introdurre oggetti che potrebbero apparire irriverenti per i defunti o per coloro che frequentano il Cimitero;
  - -rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - -gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
  - -portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - -danneggiare aiuole o alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui monumenti, camminare sulle tombe:
  - -disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o merci), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e l'assenso del familiari interessati;
  - -eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari e salva la relativa autorizzazione-del responsabile dei Servizi Cimiteriali;
  - -turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso:
  - -assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
  - -svolgere qualsiasi attività commerciale.
- 2. I divieti predetti, in quanta applicabili, si estendono alle aree immediatamente adiacenti al Cimitero.
- 3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 79 - Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

#### Art. 80- Consegna chiavi delle cappelle

- 1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture al custode del Cimitero.
- 2. Il Responsabile del Servizio e gli addetti autorizzati possono accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

#### Art. 81 - Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai Servizi Cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

# CAPO VIII PERSONALE DI SERVIZIO E REGISTRI

#### Art. 82- Personale dipendente

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è il funzionario in forza al Settore affari generali a cui risulta assegnato il servizio.

2. Il personale amministrativo svolge le mansioni di carattere gestionale e amministrativo previste nel presente regolamento. Esso attende a tutta l'attività dei servizi, in conformità delle norme contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/90 ed in ogni altra disposizione di legge in materia.

3. I necrofori assolvono ai servizi interni del cimitero e principalmente alla deposizione del feretro nelle rispettive sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, all'assistenza ai medici legali durante l'espletamento di esami autoptici o riscontri diagnostici e a quant'altro stabilito nel mansionario comunale. Il necroforo deve essere fisicamente idoneo, adeguatamente informato e formato, dotato delle attrezzature e dei mezzi protettivi idonei alle mansioni da svolgere e tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso.

4. I custodi assolvono al servizio di apertura e chiusura del cimitero, di ricezione delle salme, alla vigilanza degli ingressi, al controllo dei veicoli autorizzati all'accesso, alla vigilanza ed al controllo delle infrastrutture cimiteriali onde evitare situazioni di pericolo alle persone, furti, danni, ecc..

5. Al personale di cui ai precedenti commi viene fornito annualmente appropriato vestiario, oltre al materiale di largo consumo quale tute da lavoro, camici monouso, guanti, ecc., atto ad assicurare una migliore qualità del servizio, a tutela della salute del lavoratore ed in attuazione delle norme antinfortunistiche in vigore.

# Art. 83- Registri delle concessioni cimiteriali

- 1. Presso l'Ufficio concessioni cimiteriali e sotto vigilanza del Responsabile sono tenuti, per ciascuna tipologia di sepoltura, i registri per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- 2. I registri costituiscono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune. I registri possono essere tenuti, se del caso, mediante sistemi informatici.

3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero che trova riscontro nella cartografia Cimiteriale.

- 4. Sul registro viene annotata per ogni sepoltura concessa, la data di stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 5. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - -le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - -gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
  - -il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
  - -le generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
  - -l'elenco degli aventi diritto nominati dal titolare;
  - -il canone di concessione versato e la data di pagamento
  - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
- 6. Il Responsabile dei servizi cimiteriali dispone l'elenco delle concessioni in scadenza e li comunica agli interessati e all'amministrazione comunale.

# Art 84- Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali- Schedario dei defunti

- 1. Presso il Cimitero è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza dell'Ufficio competente, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate.
- 2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

il numero progressivo;

la data del decesso:

il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto;

l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione o della tumulazione;

la sepoltura e il numero d'ordine dell'autorizzazione per la sepoltura.

- 3. Presso il Cimitero è inoltre tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti, le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero Comunale. In ogni scheda sono riportate le generalità del defunto e l'indicazione della sepoltura, con il numero identificativo.
- 4. Sia il registro che lo schedario possono essere tenuti, se del caso, mediante sistemi informatici.

#### Art. 85 - Addetti al Servizio Cimitero

Sono compiti specifici degli addetti al servizio del Cimitero:

- -aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito:
- -esercitare, durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico, un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio; -ricevere ed accompagnare i cadaveri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione:
- -tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del Cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel Cimitero stesso;
- -fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici Comunali;
- -vigilare affinché quanti frequentano il Cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- -vigilare affinché tutto ciò che è posto nelle tombe non venga manomesso od asportato:
- -vigilare affinché negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi:
- -vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- -assistere e coadiuvare nelle autopsie:
- -comporre i cadaveri;
- -tenere la pulizia della sala delle autopsie, di tutti i locali e di tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi:
- -attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 59 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.

L'Amministrazione può impiegare per lo svolgimento di attività che non comportino adozione di atti o impegni verso l'esterno soggetti utilizzati in attività socialmente utili.

#### Art 86 • Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

- 1. Il personale addetto al Cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
- 2. In particolare deve:
  - a. presentarsi in perfetto ordine,
  - b. presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza con obbligo di reperibilità;

- c. astenersi dal fumare in servizio;
- d. aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il Cimitero.
- e. vestire in servizio in condizioni decorose.
- 3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari:
  - -di eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - -di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
  - -di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - -di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - -di trattenere per se, o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
- 4. Il personale addetto al Cimitero è sottoposto alla sorveglianza sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

# TITOLO IV- CONCESSIONI CIMITERIALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 87 - Onerosità della concessione

- 1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone secondo gli importi stabiliti dal tariffario vigente al momento della richiesta.
- 2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite la Tesoreria Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla disponibilità della sepoltura.
- I pagamenti relativi alle tariffe, oneri, canoni, ecc. di cui al presente Regolamento dovranno essere effettuati a mezzo versamento in c/c postale o con bonifico bancario intestato al Comune di Trappeto - Servizio di Tesoreria, indicando la relativa causale;
- 4. L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere allegato alla istanza relativa alla fornitura del **servizio richiesto.**
- 5. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto.
- 6. Gravano sul richiedente: l'imposta di bollo, di registro, e ogni altra spesa contrattuale accessoria prevista dalla vigente normativa.

#### Art. 88- Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/90, n, 285 e decorrono alla stipula del contratto di concessione.

#### La data è fissata:

- -in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- -in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
- -in 30 anni per le cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali;
- -in 10 anni per posto nel campo comune di inumazione, rinnovabili per altri 5 anni.
  - 2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per ulteriori periodi di tempo di 10, 30, o 40 anni dietro il pagamento del canone di concessione previsto nella tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.

- Per tumulare una cassettina con resti mortali o un'urna cineraria in un loculo già occupato da una salma è necessario un nuovo contratto, con costo proporzionale agli atti del contratto predisposto per la prima sepoltura, in modo da avere una scadenza unica per entrambi
- 4. Al rinnovo si pagherà una quota per ogni singola urna cineraria, cassettina di resti mortali o feretro presente nel tumulo.
- 5. Nell'atto di concessione verrà indicata come data di decorrenza quella della tumulazione del concessionario.
- 6. Il periodo di concessione per il diritto d'uso di cellette per ossario, urne cinerarie ed aree per la costruzione di tombe private, resta fissato in 30 anni, rinnovabile per uguale periodo eli tempo dietro pagamento dei relativi oneri.
- 7. In caso di scadenza della concessione, le soluzioni possibili sono:
  - -Per gli avelli e i colombari comunali, rinnovare la concessione medesima, pagando una nuova concessione con durata di 30 anni, maggiorata del 20%, esclusivamente per la salma ivi tumulata:
  - -per le tombe e le cappelle di famiglia, rinnovare la concessione medesima, pagando una nuova concessione con durata di 30, 40 o 99 anni, senza maggiorazioni, usufruendo anche della possibilità di riutilizzare i posti salma;
  - -far collocare i resti in altro posto già oggetto di concessione rilasciata o in una celletta ossaria da concedere:
  - -far collocare le ceneri in altro posto già oggetto di concessione rilasciata o in una celletta cineraria da concedere:
  - -far collocare le ceneri nel cinerario comune.
- 8. La scelta deve essere comunicata agli Uffici Cimiteriali entro 60 giorni dalla data di scadenza della concessione. Decorso inutilmente il periodo di 60 giorni, l'Azienda provvederà d'ufficio all'estumulazione della salma o dei resti senza ulteriori avvisi circa la data e l'ora in cui avrà il luogo l'operazione.

# Art. 89 - Decorrenza della concessione

La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, riportato sui relativo atto di concessione, fatto comunque espresso richiamo al successivo articolo 99. "Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture" e seguenti.

## Art. 90 - Rinnovo della concessione

- 1. Le concessioni relative alle sepolture in campo comune non sono rinnovabili.
- Le concessioni relative alle aree destinate alle sepolture private per inumazione, ai loculi, alle tombe di famiglia e alle cappelle private sono sempre rinnovabili per periodi pari alla meta della prima concessione.

#### Art. 91- Mancata richiesta di rinnovo

- 1. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza.
- 2. In mancanza della richiesta di rinnovo della concessione e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cineraria comune o in campo comune, applicando, se del caso, le disposizioni dell' art. 104.

# Art. 92- Diritto di sepolcro per tombe di famiglia, cappelle private e delle confraternite

- Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e riservato al concessionario e ai suoi familiari, di quelle concesse ad enti e riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall' atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.

- 3. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può anche successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari delle sepolture previste nella tomba o nella cappella.
- 4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 5. I rinnovi sono soggetti al pagamento del 50% delle tariffe vigenti al momento della stipula della relativa concessione, tale pagamento potrà essere rateizzato in un numero massimo di 6 rate, entro l'anno successivo alla scadenza della concessione.
- 6. Può essere consentita, a richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario, attraverso atto di donazione notarile sempre che non si individuano forme di lucro o interessi economici.
- 7. La volontà del defunto ha prevalenza nel disporre del cadavere e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa, fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamento. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, o un incaricato che si presume agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri.
- 8. Quando risulti il disaccordo tra i familiari la facoltà di disporre del cadavere e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine e grado. In mancanza può disporre chiunque altro interessato.
- 9. E' consentita la ricostruzione del titolo di concessione nel caso in cui il concessionario o suoi aventi causa non possono dimostrare la titolarità del diritto di concessione del sepolcro familiare e negli archivi comunali non è possibile accertare tale titolarità.
- 10. Allo scopo gli interessati dovranno produrre all'Ufficio dei Servizi Funebri e Cimiteriali istanza in bolla corredata da atto notorio dal quale risulti il nominativo del concessionario fondatore del sepolcro e tutti i suoi eredi legittimi o testamentari, per dimostrare che la tomba, dal momento della sua realizzazione, appartiene alla famiglia del richiedente. Alla richiesta va allegata, inoltre, ogni elemento di prova in suo possesso, quali quietanza di pagamento diritti di concessione dell'area cimiteriale, verbale di avvenuta pubblicazione di testamento, ricevute di pagamento di diritti comunali riferite a trascorse tumulazioni di salme nella tomba, ecc.
- 11. L'istanza corredata da tutti gli allegati sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed esposto in bacheca ben visibile al pubblico presso la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali; altresì, si procederà alla pubblicazione, a spese del richiedente, di un avviso su un quotidiano a tiratura regionale. A conclusione dell'istruttoria sarà adottata apposita Determina del Responsabile per la ricostruzione del titolo di concessione.
  - 12. In caso di controversia l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.
  - 13. Le associazioni o confraternite titolari di concessione per tombe a colombaio o a parete da destinarsi ai propri soci sono tenuti al rispetto del presente regolamento. In particolare, devono assicurare con mezzi propri la manutenzione ordinaria, straordinaria e il decoro dei luoghi, con esonero da ogni responsabilità per il comune in caso di danni a persone o cose. Devono in ogni caso essere rispettate le norme in materia di sicurezza per l'utilizzo di eventuali attrezzature destinate all'utilizzo dei soci. L'Amministrazione Comunale verificherà l'osservanza delle disposizioni a tal riguardo vigenti, anche per l'esonero da responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del CC.

#### Art. 93- Successione nella concessione

- 1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente agli aventi diritto alla successione ereditaria.
- 2. Gli eredi del concessionario defunto devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
- 3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi

compia un qualunque alto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso nato al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri, fermo restando il disposto dell'articolo 98.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanta previsto dall'articolo 99.

5. La qualità di erede è provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

# Art. 94 - Opposizione al diritto di sepolcro

 Ogni volta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si precede alle operazioni di tumulazione nella sepoltura oggetto di dubbio o opposizione.

2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 48, a spese di

chi ha domandato la sepoltura del defunto.

#### Art. 95- Rotazione dei cadaveri nelle tombe e nelle cappelle

1. I cadaveri deposti in tombe di famiglia e nelle cappelle private da almeno 30 anni possono essere estumulati a richiesta del concessionario e suoi aventi causa per essere tumulati in ossario se completamente mineralizzate.

2. Il trattamento dei cadaveri segue in questo caso, le procedure di cui all'articolo 56

del presente regolamento.

#### Art. 96- Ammissione in sepolture intestate a Comunità

1. Se il concessionario è una Comunità o un Ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla Comunità o all'Ente.

# Art. 97- Cenotafi e lapidi murarie

- 1. Il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà prevedere un'area destinata all'apposizione di cenotafi e lapidi murarie.
- 2. A ricordo di persone sepolte in altri Cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa o un cenotafio nei luoghi del Cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento del canone indicato nel tariffario vigente al momento della domanda.
- 3. All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.
- 4. Per l'apposizione di cenotafi e lapidi murarie si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 66, e quelle di cui al capo III del presente titolo.

#### Art. 98- Doveri generali dei concessionari.

 La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme tutte, attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti cimiteriali, nonchè delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contralto e dai progetti ove richiesti.

# CAPO II CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE

#### Art. 99- Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

- 1. L'assegnazione delle aree o sepolture disponibili avviene osservando come criterio della priorità, secondo la tipologia, la data di presentazione delle domande di concessione.
- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto
  che non è commercializzabile, ne trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è
  nullo.
- 3. La concessione di loculi avviene a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
- 4. In presenza di quantità adeguata di loculi disponibili, rispetto al fabbisogno accertato, determinata con delibera di Giunta Municipale, su parere del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la concessione può essere effettuata, in deroga al comma 3, a persone ancora in vita che abbiano superato il 70° anno di età o sono parenti di primo grado delle salme sepolte nei loculi limitrofi.
- 5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 6. Il loculo che a seguito di estumulazione si rende disponibile, sarà assegnato per la sepoltura della salma di chi decede e non è nominato quale avente diritto alla tumulazione in sepolcreto privato. L'assegnazione del loculo resosi disponibile potrà avvenire dopo che siano trascorse 48 ore decorrenti dalle ore 24,00 del giorno in cui avviene l'estumulazione;
- 7. Qualora allo scadere delle 48 ore non vi sono salme da tumulare nel loculo, l'Ufficio procederà ad assegnare lo stesso agli aventi diritto secondo l'elenco già predisposto.
- 8. La salma di chi è nominato quale avente diritto in sepolcreto privato e che sia tumulata in loculo, entro 30 giorni dall' avvenuto collaudo finale del sepolcreto, deve essere traslata dal loculo a1 sepolcreto. Decorso detto termine la traslazione, previo avviso ed assegnazione di ulteriore termine perentorio di giorni 15, sarà eseguita d'Ufficio e tutte le spese relative saranno addebitate ai familiari;
- 9. I resti mortali di chi è deceduto da oltre 30 anni e che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, su richiesta del coniuge e in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, possono essere deposti in cassette ossario da depositare nello stesso loculo e quest'ultimo potrà essere riassegnato, mediante una nuova concessione, a parente in linea retta fino al IV grado.

# Art. 100 - Deroghe speciali alla sepoltura

- Il Consiglio Comunale, su relazione del Sindaco, esamina la proposta di deliberazione in deroga alle disposizioni regolamentari, può dare in concessione aree per la costruzione di sepolcri destinati alla tumulazione di vittime innocenti, di eventi luttuosi legati a fatti criminali di mafia o di terrorismo.
- La deroga non può essere concessa qualora risulti che il richiedente o altro familiare, sia già titolare di una concessione di area cimiteriale in questo Comune.

#### Art 101- Utilizzo temporaneo/provvisorio di sepoltura

- 1. Nel Cimitero di Trappeto possono essere assegnati, in via provvisoria, solo singoli loculi per un posto salma, che comporta l'utilizzo di loculi non occupati ma già concessi ai privati, ubicati in Colombari comunali o in Tombe private di famiglia.
- 2. L'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato gratuitamente per tutto il periodo necessario, eventuale proroga inclusa, nel caso in cui sia imputabile a cause comunali:
- 3. Il Comune provvede a creare un elenco (archivio e mappa con nome del concessionario, ubicazione del posto salma, descrizione breve della sepoltura, caratteristiche accessibilità, fotografie dei manufatti, tariffa di utilizzo), suddiviso in loculi in colombario e loculi in tombe di famiglia, di sepolture disponibili all'uso temporaneo;
- 4. Il Comune provvederà direttamente all'assegnazione d'ufficio;

- 5. il familiare del defunto, per il quale sarà richiesta la sepoltura provvisoria, potrà solo scegliere, se ci sarà disponibilità, di optare per loculo in Colombario o in loculo in Tomba di famiglia, secondo l'ordine di assegnazione stabilito anticipatamente (elenco) dal Comune;
- 6. le tariffe si differenzieranno se il loculo sarà in colombario o in tomba di famiglia.
- 7. il Comune provvederà al pagamento della tariffa da corrispondere al concessionario che consente l'uso temporaneo del loculo/posto salma, entro 30 gg. dalla avvenuta tumulazione provvisoria:
- 8. il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, provvede invece al versamento di metà dell'impianto di tariffa stabilito dal Comune per quella specifica sepoltura temporanea, anticipatamente alla effettuazione della tumulazione stessa, affinché questa possa essere specificatamente autorizzata ed eseguita;
- 9. il familiare del defunto con l'atto di sepoltura temporanea in loculo, si impegna ad accettare la tariffa che sarà in vigore al momento della concessione definitiva, ed avrà il titolo al suo versamento solo dopo l'assegnazione del loculo stesso, ma prima della redazione della concessione definitiva;
- 10. è facoltà del familiare decidere altrimenti al termine del periodo di tumulazione provvisoria, relativamente alla sepoltura definitiva del defunto, provvedendo anche a richiederne l'inumazione oppure la cremazione;
- 11. Le spese per l'apertura, del loculo provvisorio da utilizzare, la sua eventuale pulizia, nonchè le spese di pulizia ordinaria del loculo provvisorio utilizzato, nonchè la sua chiusura o pristino come ante utilizzo, sono a carico del Comune. Sono invece a carico del familiare del defunto da tumulare le spese di tumulazione provvisoria, chiusura del loculo (muratura), l'apertura del loculo e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tale operazione, nonché la traslazione nel nuovo loculo di definitiva assegnazione ed inoltre la nuova chiusura del loculo definitivo (muratura).
- 12. Le tariffe sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale che andrà ad integrare la tabella o griglia tariffaria cimiteriale- in vigore.
- 13. La durata della concessione temporanea/provvisoria è a l massimo di 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale, per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto scritto. Scaduto il termine, originario o prorogato, l'interessato dovrà provvedere a proprie spese allo spostamento del feretro tumulato. In caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, i quali se saranno inutilmente scaduti determineranno la condizione dell'immediata traslazione, ad opera del Comune del cadavere, i l quale verrà inumato in campo comune, attivando contestualmente rivalsa nei confronti dei familiari/aventi titolo per i l recupero delle tariffe non corrisposte.
- 14. Il privato dichiara e si impegna a lasciare libero il loculo avuto in via provvisoria nel momento in cui il Comune metterà a disposizione il loculo definitivo richiesto ed accetta, altresì, la posizione che verrà designata con la concessione definitiva secondo il criterio dell'ordine cronologico del decesso.
- 15. La durata delle concessioni definitive decorrerà dalla data del verbale di presa in consegna anticipata del fabbricato a loculi realizzato o suo lotto o stralcio funzionale collaudato e acquisito in consegna dal Comune per l'uso.
- 16. In caso di decesso dell'avente titolo o del Concessionario del posto salma o loculo, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto, dovrà essere attuata l'immediata liberazione di tale posto salma che potrà determinare condizione di: tumulazione provvisoria in altro loculo solo se disponibile è collocazione temporanea (max 15 gg.) in cella frigorifera, purché idonea alla conservazione di cadaveri contenuti in feretri chiusi, la quale deve essere presente nel Cimitero all'interno della Camera mortuaria; cremazione su richiesta dei familiari per espressione di volontà in vita da parte del defunto; inumazione in campo comune indifferibile quando alcuna delle soluzioni sopra elencate risulti non praticabile.

# CAPO III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

#### Art. 102-Scadenza

Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione del cadavere, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, o nell'ossario-cinerario comune, a norma del regolamento.

#### Art. 103- Rinuncia

La concessione in usa di sepoltura può essere in ogni tempo rinunciata, sempre che non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

La domanda di estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da loculo o sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa, costituisce rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.

La rinuncia non consente permute o scambi di sepoltura.

Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, sempre che non debbano essere demoliti a spese e cura e concessionario, se inutilizzabili o pericolanti.

La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario personalmente o a mezzo di procuratore.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti di cui al 2° comma lett. a) dell'art. 46, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti e la traslazione in altro luogo di questi sia effettuata a spese dei concessionari ceduti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### Art. 104- Revoca

1. E' in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area non edificata o manufatto concesso in usa quando ciò sia necessaria per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura se disponibile nell'ambito della stesso Cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

- 2. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
- 4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulla sepoltura interessate per lo stesso periodo.

#### Art. 105- Decadenza

La decadenza della concessione viene dichiarata, con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, nei seguenti casi:

Quando il loculo o la sepoltura individuale non sia stata occupata dal cadavere, per il quale era stato richiesto, entro 60 giorni dal decesso;

quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

quando, per inosservanza delle prescrizione di cui al Titolo III Capo VI, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini; è consentito il rimborso dell' 80% del canone nel caso in cui sull'area non siano state realizzate opere di trasformazione, non sia stata effettuata alcuna tumulazione e non siano trascorsi cinque anni dal pagamento, sempre che non sia intervenuta la decadenza; è consentito, altresì, il rimborso dell' 80% del valore dei manufatti eventualmente realizzati, sempre che non debbano essere demoliti a cura e spese del concessionario se inutilizzabili o pericolanti, successivamente all'avvenuto pagamento da parte del nuovo concessionario. La stima dei manufatti sarà eseguita a cura dell'Ufficio tecnico comunale. quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alia manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 67; quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. Con provvedimento motivato, il Responsabile dei servizi pronuncia della decadenza della Concessione.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quella del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La decadenza comporta l'estinzione della concessione.

Per la decadenza della concessione non è dovuto alcun rimborso. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, sempre che non debbano essere demoliti a spese e cura e concessionario, se inutilizzabili o pericolanti.

#### Art. 106-Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, in campo comune, in ossario comune, secondo le disposizioni del titolo Tit. capo V.

#### Art. 107- Estinzione per soppressione del Cimitero

Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In questo caso si applica quanta disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

# Art. 108 - Conseguenze dell'estinzione della concessione

- I. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.
- 2. Quanto posto sulle sepolture ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri.
- 3. Il Comune, quando non sia necessaria demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, precede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme che precedono.

# TITOLO V- LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

# CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### Art. 109-Disposizioni generali

- Per l'esecuzione di nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri e manutenzioni straordinarie ed ordinarie di tombe, mausolei e decennali, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, in regola con la normativa vigente.
- 2. Per accedere al Cimitero per l'esecuzione di lavori del genere predetto, gli imprenditori edili dovranno unirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

- 3. All'istanza dovrà essere allegata copia della concessione all'esecuzione delle opere o della autorizzazione e copia del progetto approvato, nonchè comunicazione attestante la ditta incaricata dello smaltimento del materiale di risulta, specificando il sito di smaltimento.
- 4. I materiali di scavo, previa visione del tecnico comunale, e i materiali di risulta devono essere di volta in volta trasportati all'esterno del cimitero, in ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- 5. Nei giorni festivi il terreno adiacente ai lavori deve essere riordinato e privo di cumuli di sabbia, calce, pietrisco, materiale di risulta, ecc....

# Art. 110- Imprese appaltatrici del Comune

Le imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune debbono essere iscritte nelle White List delle diverse Prefetture di provenienza.

### Art. 111-Polizza assicurativa obbligatoria e Deposito cauzionale

- 1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2. Per l'esecuzione di tutte le opere di cui all'articolo precedente, i titolari di concessioni cimiteriali sono assoggettati anche al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, per gli importi seguenti:

Natura degli Interventi		
Nuove costruzioni	€	500,00
Ampliamento o sopraelevazioni	€	500,00
Manutenzione straordinaria	€	500,00
Manutenzione ordinaria	€	200,00

- 3. Il pagamento della cauzione si effettua tramite versamento diretto in tesoreria o mediante polizza bancaria o assicurativa.
- 4. Per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato a conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato e previo accertamento attestante l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente regolamento.
- 5. Per quanto concerne i lavori di nuove costruzioni, sopraelevazioni ed ampliamenti la cauzione sarà svincolata a conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato, previo accertamento tecnico attestante l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente regolamento.

#### Art. 112- Orario d lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio competente nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico del Cimitero.

# Art. 113- Autorizzazione e concessione all'esecuzione di opere

Il singoli progetti di costruzione di sepolture private, a seguito dei versamenti effettuati, debbono essere approvati dal Comune, previo parere favorevole della Azienda U.S.L., osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento, entro 30 giorni, includente tutti i dati utili per l'individuazione dell'intervento, il controllo, le modalità ed i motivi di esecuzione della cauzione.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Qualsiasi variante, anche in corso d'opera, deve essere approvata secondo le vigenti norme urbanistiche.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le autorizzazioni e le concessioni per la esecuzione delle opere possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità ed il termine di ultimazione dei lavori.

L'esecuzione di lavori in assenza dell'autorizzazione prevista nel presente regolamento, implica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.

# Art. 114 - Responsabilità

I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

# Art. 115- Vigilanza e collaudo delle opere

Per l'osservanza delle finalità perseguite dalla legge e dal Regolamento, il personale del Servizio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati impartendo le opportune disposizioni o avanzando contestazioni.

Sono compiti specifici del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale gli adempimenti prescritti dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, la vigilanza sul personale dipendente, sui trasporti funebri, sulle operazioni di tumulazione e inumazione, estumulazione ed esumazione, sulle concessioni di aree e di sepolture private individuali, nonchè sulla costruzione di opere e servizi, all'interno del cimitero.

Per l'assolvimento di tali compiti è coadiuvato dal personale dipendente in organico.

Il collaudo delle tombe e delle cappelle avviene in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari, con spese totalmente a carico del concessionario.

Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto l'inizio ed il termine dei lavori, nonchè il verificarsi di qualsiasi altro evento che possa influire sull'ordinato e corretto mantenimento ed uso del Cimitero.

# CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### Art. 116-Funzioni

1.Nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funeraria ed i servizi forniti dalle strutture per il commiato nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 che non costituiscono compiti obbligatori dei comuni.

In particolare, per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
- d) eventuale gestione di strutture per il commiato.
- 2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3.
- 3. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adequati;
- b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività;
- d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
- e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.
- 4. Le imprese che svolgono l'attività funeraria non possono svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni.
- 5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria.
- 6. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, il comune dispone la sospensione dall'esercizio dell'attività funeraria, per un periodo di tempo determinato, nei confronti dell'impresa che, nello svolgimento dell'attività funeraria o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
- 7. Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel territorio comunale.

Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funeraria rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera d) dell'art. 1 comma 3 della cit. legge 4/2020.

8.Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono essere iscritte nella White List delle Prefetture competenti.

# TITOLO VI- SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

#### Art. 117 - Finalità

- Il presente regolamento disciplina anche tutte le fasi della gestione dei rifiuti cimiteriali come definiti dall'art.184, comma 2 lett. d), e) ed f) D.Lgs.l52/2006 e ss.mm.ii., allo scopo di prevenirne e/o ridurne la produzione, limitarne la pericolosità, ottimizzare tutte le fasi di raggruppamento, raccolta, deposito, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento finale, definendo altresì le forme preferibili di conferimento in modalità differenziata.
- II. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini di un loro sicuro trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### Art. 118- Esclusioni

Non sono disciplinati dal presente regolamento "i resti mortali" in quanto disciplinati ai sensi del Capo XVII- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, peri quali è prevista la tenuta in cassette di zinco le cui caratteristiche sono definite dal predetto decreto.

#### TITOLO VII RECEPIMENTO NORME REGIONALI

#### Art. 119 Strutture di commiato e Caratteristiche

- 1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.
- 2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme
- 3. Nell'esercizio delle attività le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienicosanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
- 4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
- 5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:
- a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
- b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
- d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
- e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;
- f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
- g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
- h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
- 6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente.".

#### TITOLO VII. NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 120- Modalità di pagamento degli oneri.

l pagamenti relativi alle tariffe, oneri, canoni, ecc. di cui al presente Regolamento dovranno essere effettuati con versamento in c/c postale intestato al Comune di Trappeto- Servizio di Tesoreria -, indicando la relativa causale.

L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla istanza relativa alla fornitura del servizio richiesto.

#### Art. 121- Abrogazione di norme

Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione in materia di Polizia Mortuaria.

#### Art. 122 -Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del T.U. sulle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. e alla Legge n. 130/2001.

Le singole disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di Legge o regolamentari con esse incompatibili o regolanti il caso specifico.

Per quanto riguarda i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, si applicano tutte le norme del Regolamento organico del personale dipendente del Comune e del regolamento degli Uffici e dei Servizi se non incompatibili con quelle del presente regolamento.

#### Art. 123 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

# TARIFFE CIMITERIALI

# CONCESSIONI DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO ED AREE CIMITERIALI

A) Importo concessioni LOCULI comunali trentennali

FILA	IMPORTI CONCESSIONI
l° fila dal basso	€ 2.000,00
II fila	€ 2.200,00
III fila	€ 2.200,00
lV fila	€ 1800,00
V fila	€ 1.800,00

B) Importo RINNOVO concessioni loculi per anni 30, aree per tomba di famiglia per ulteriori anni 99 e aree per cappella di famiglia per ulteriori anni 99.

Rinnovo loculo anni 30	€ 1.700,00
Rinnovo aree per tomba di famiglia per anni 99	€ 1.800,00 mq
Rinnovo aree per cappella di famiglia per anni 99	€ 1.800,00 mq

C) Importo concessioni trentennali per CELLETTE/CASSETTE ossario

IMPORTI CONCESSIONI	
€ 700,00	

D) Importo concessioni per 99 anni aree per tomba di famiglia

IMPORTI CONCESSION	NI
€ 1.800,00 mq	

E) Importo concessioni per 99 anni aree per cappelle nuovo cimitero

IMPORTI CONCESSIONI	
€ 1.800,00 mq	

# TARIFFE SERVIZI FUNEBRI/CIMITERIALI

DESCRIZIONE	TARIFFE
Autorizzazione al trasporto salma nel cimitero nel comune di Trappeto (infracomunale)	€ 80,00

DESCRIZIONE	TARIFFA EURO
Diritto di seppellimento per tumulazione o inumazione	6 80 00
	€ 80.00
Tariffa per estumulazione	
	€ 80,00

# TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

DESCRIZIONE	TARIFFE
Stipula contratto servizio lampada votiva	€ 35,00
Canone annuale	€ 20,00

STALES AND SELECTION OF THE SECOND

(TIM) - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10

THE ANGLE STATE OF THE STATE OF

The state of the s